

Edizione di mercoledì 1 Dicembre 2021

CASI OPERATIVI

È possibile la produzione documentale oltre il termine indicato dalle Entrate?
di **EVOLUTION**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Imu: la gestione delle esenzioni Covid-19 in vista del saldo 2021
di **Fabio Garrini**

ACCERTAMENTO

Niente presunzione sui prelievi bancari per il socio amministratore
di **Angelo Ginex**

IVA

Condizioni di variazione della base imponibile Iva per fallimento del debitore
di **Gabriele Damascelli**

FINANZA AGEVOLATA

L'importanza dell'ambiente nel PNRR: il principio DNSH
di **Golden Group - Ufficio Tecnico**

ENOGASTRONOMIA

Le lenticchie nella storia: risorsa proteica e gastronomica
di **Paola Sartori – Foodwriter e blogger**

CASI OPERATIVI

È possibile la produzione documentale oltre il termine indicato dalle Entrate?

di **EVOLUTION**



Nel caso in cui il contribuente produca la documentazione richiesta nel diverso termine indicato all'Agenzia delle entrate, quest'ultima può negarne l'utilizzabilità in giudizio?

L'articolo 32, comma 4, D.P.R. 600/1973, prevede che le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

Il successivo comma 5, poi, prevede che le cause di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che deposita in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in sede contenziosa, le notizie, i dati, i documenti, i libri ed i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per "causa a lui non imputabile".

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IMU E TRIBUTI LOCALI

Imu: la gestione delle esenzioni Covid-19 in vista del saldo 2021

di **Fabio Garrini**



Rispetto allo scorso anno, in relazione alla prossima scadenza del saldo Imu 2021 **non sono state introdotte disposizioni specifiche** per attenuare l'impatto del tributo comunale sulle attività che hanno subito le chiusure legate alla pandemia; ciò posto, vi sono alcune fattispecie precedentemente introdotte che operano **anche in relazione alla rata di dicembre 2021**, senza dimenticare che alcune ipotesi hanno trovato applicazione solo in relazione all'acconto, con la necessità di gestire il raccordo con il conguaglio di dicembre.

Esenzioni che hanno prodotto effetti solo per l'acconto 2021

La Legge di bilancio 2021 ([articolo 1, comma 599, L. 178/2020](#)) aveva riproposto in relazione alla **sola rata di acconto 2021** alcune ipotesi di esonero che già avevano trovato applicazione lo scorso anno:

1. immobili adibiti a **stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché immobili degli **stabilimenti termali**;
2. immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e relative pertinenze (ossia gli alberghi), immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi **soggetti passivi siano anche gestori** delle attività ivi esercitate;
3. immobili rientranti nella **categoria catastale D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di **strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni**;
4. immobili destinati a **discoteche, sale da ballo, night club e simili**, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Tali fattispecie hanno beneficiato dell'esenzione solo in relazione all'acconto in scadenza lo scorso mese di giugno, mentre **il saldo continua ad essere dovuto**. In assenza di indicazioni ufficiali, si dovrà procedere come segue:

- occorrerà prima di tutto calcolare **l'imposta annua dovuta sulla base delle aliquote deliberate per tali immobili in relazione al periodo d'imposta 2021** (che, come noto, dovevano essere pubblicate dal Comune di ubicazione dell'immobile entro lo scorso 28 ottobre 2021, in caso contrario trovano applicazione le aliquote previste per il 2020);
- a questo punto dovrà essere determinata **l'imposta figurativa che si sarebbe dovuta versare in acconto** (pertanto sulla base delle **aliquote deliberate per l'anno precedente**), importo non versato in applicazione dell'esenzione;
- infine si procederà a determinare **l'imposta dovuta a saldo** scomputando dall'imposta annua **l'acconto figurativo non versato il 16 giugno**, in applicazione dell'esenzione.

L'esenzione concessa in acconto potrebbe avere una diversa base di calcolo rispetto all'imposta dovuta per il 2021, con la conseguenza che **non basterà versare la metà dell'imposta annua dovuta per il 2021** (a meno che le aliquote non siano rimaste inalterate, così come la situazione soggettiva ed oggettiva dell'immobile).

Analoghe considerazioni vanno proposte anche in relazione ai soggetti che hanno beneficiato dell'esenzione prevista dal decreto sostegni: **l'articolo 6-sexies, introdotto dalla L. 69/2021** in conversione del D.L. 41/2021 ha infatti previsto una **specifica esenzione** in relazione agli immobili utilizzati nelle proprie attività da parte dei **contribuenti beneficiari del fondo perduto introdotto dallo stesso decreto sostegni**.

Nessuna previsione di esenzione Imu è stata invece introdotta in relazione ai contribuenti che hanno beneficiato del solo contributo a fondo perduto introdotto dal successivo **Decreto sostegni-bis (D.L. 73/2021)**.

Le esenzioni che operano anche in relazione al saldo 2021

In relazione alla determinazione del saldo 2021 si deve rammentare l'esenzione introdotta dall'[articolo 78, alla lettera d\), D.L. 104/2020](#), la quale, ai sensi del comma 3, continua ad operare anche per i periodi d'imposta 2021 e 2022 (da notare, per l'intero periodo d'imposta).

Quindi, anche per il saldo 2021, beneficiano dell'esenzione dal pagamento dell'Imu gli immobili rientranti nella **categoria catastale D/3** destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

Ma questa non è l'unica disposizione di esenzione della disciplina emergenziale che opera anche per il saldo: [l'articolo 4-ter D.L. 73/2021](#) (Decreto sostegni-bis) ha introdotto l'esenzione

dal pagamento dell'Imu per l'anno 2021 in relazione agli **immobili colpiti dalla sospensione dei provvedimenti di sfratto**, tanto quelli sospesi dal Decreto sostegni, quanto quelli la cui sospensione si era esaurita lo scorso 30 giugno.

*Viene infatti stabilito che “alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore **l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020**, la cui **esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021**, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (Imu) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una **convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020**, la cui **esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021**”.*

Tale disposizione trovava applicazione già in sede di acconto; comunque, visto che essa è **entrata in vigore solo a fine luglio**, è prevista la possibilità di chiedere il rimborso di quanto pagato (secondo le regole fissate dal decreto Mef del 30.09.2021).

I contribuenti potranno invece applicare correttamente tale esenzione in relazione alla scadenza del **saldo Imu 2021**, in scadenza il prossimo **16 dicembre**.

ACCERTAMENTO

Niente presunzione sui prelievi bancari per il socio amministratore

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **accertamento da indagini finanziarie**, la **presunzione sui prelevamenti** di cui all'[articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#), a seguito della **sentenza n. 228/2014** della **Corte Costituzionale**, che ne ha limitato l'uso ai soli imprenditori, **non trova applicazione** nei confronti di colui che rivesta la posizione di lavoratore dipendente o comunque di **socio e amministratore**, **non essendovi equivalenza** tra la qualifica di **amministratore** e quella di **imprenditore**, dacché il rapporto che lega l'amministratore alla società è di "**immedesimazione organica**" e deve essere ascritto all'area del **lavoro professionale autonomo** ovvero qualificato come **rapporto societario "tout court"**.

Sono queste le interessanti conclusioni rassegnate dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 37368**, depositata ieri 30 novembre.

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità trae origine dalla notifica a due **soci e amministratori** di una s.r.l. degli **avvisi di accertamento da indagini finanziarie**, che avevano evidenziato **movimentazioni bancarie in contrasto con i redditi dichiarati**.

Nei gradi di merito, i contribuenti risultavano **soccombenti**. In particolare, la Commissione regionale del Lazio, confermando la decisione dei giudici di prime cure, affermava che i contribuenti avevano conseguito soltanto **redditi da lavoro subordinato o assimilabile**, sicché l'Amministrazione finanziaria aveva legittimamente tenuto conto dello **scostamento tra versamenti effettuati e redditi dichiarati**, mentre le **giustificazioni** addotte dai contribuenti erano **generiche**.

I contribuenti proponevano pertanto **ricorso in Cassazione** deducendo, tra gli altri motivi, che gli **avvisi di accertamento** loro notificati fossero **illegittimi** in quanto fondati sulla presunzione sui prelevamenti di cui all'[articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#), che tuttavia è stata dichiarata **incostituzionale per i lavoratori autonomi**.

La **Corte di Cassazione** ha ritenuto **fondata la suddetta doglianza** rammentando

preliminarmente che, dopo la [sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale](#), nei confronti dei **lavoratori autonomi** è arbitrario ipotizzare che i **prelievi ingiustificati** da conti correnti bancari siano destinati ad un **investimento** nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia **produttivo di un reddito**.

In particolare, è stato precisato che la presunzione di cui all'[articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#), secondo cui sia i **prelevamenti** che i **versamenti** operati sui conti correnti bancari non annotati contabilmente vanno imputati ai **ricavi** conseguiti nella propria attività dal contribuente, si riferisce **ai soli imprenditori** e non anche ai **lavoratori autonomi** o professionisti intellettuali, sicché in seguito alla **sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014** non è più sostenibile l'equiparazione tra **attività di impresa e professionale** per gli anni anteriori (cfr., [Cass. sent. 11.11.2015, n. 23041](#)).⁰¹

Sulla scia di tale premessa, la Cassazione ha affermato che: *«a maggior ragione nel caso in esame che attiene alla posizione di **lavoratore dipendente** o comunque di **socio e amministratore**, può essere applicata solo la **presunzione di reddito imponibile** dei “versamenti”, ma non quella di **prelevamenti**»*.

Al riguardo, è stato altresì precisato che **la qualifica di amministratore non equivale a quella di imprenditore**, dal momento che **l'amministratore di società di capitali**, ove ricorrano i presupposti, può svolgere anche attività di **lavoro subordinato**, e che il **rapporto** che lega l'amministratore alla società è di **“immedesimazione organica”** e deve essere ascritto all'area del **lavoro professionale autonomo** ovvero qualificato come **rapporto societario “tout court”** (cfr., [Cass. sent. 9.05.2019, n. 12308](#)).

Quanto, poi, all'applicabilità della pronuncia di incostituzionalità, i giudici di vertice hanno affermato che **gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità** del citato **articolo 32 retroagiscono** e si applicano anche ai **rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato** (cfr. [Cass. sent. 2.02.2021 n.2240](#)).

Nel caso di specie, la **pronuncia n. 228/2014 della Corte Costituzionale** è intervenuta **al termine dello svolgimento del processo di appello** (rapporto processuale, quindi, non ancora esaurito), configurandosi in tal modo una situazione di **“ius superveniens”** che comporta la **disapplicazione della norma dichiarata illegittima**.

Peraltro, è stato rilevato che la stessa Agenzia delle Entrate ha **ammesso** nel controricorso che *«gli avvisi di accertamento si sono **fondati anche su prelevamenti**», oltre che su «altri elementi»*.

La Corte di Cassazione ha pertanto **cassato** la sentenza impugnata, **con rinvio** alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che *«dovrà escludere dal computo della ripresa fiscale i “prelevamenti”»*.

IVA

Condizioni di variazione della base imponibile Iva per fallimento del debitore

di **Gabriele Damascelli**

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È contraria agli [articoli 90 par. 2 e 273 della Direttiva 2006/112/CE](#) una disposizione nazionale che **subordina la rettifica dell'importo dell'Iva** alla condizione che il credito insoluto non sia sorto durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento del soggetto debitore.

Queste, in sintesi, le conclusioni della **Corte di Giustizia nella causa C-398/20 dell'11.11.2021**, in cui il giudice di rinvio **dubitava della compatibilità al dato unionale** della norma interna che si basava sulla congettura economica secondo cui **quanto più il periodo di negoziazione e conclusione di un'operazione tra creditore e debitore è vicina al fallimento** di quest'ultimo, tanto più il **professionista è in grado di individuare sul mercato i sintomi di tale fallimento**. Ciò dovrebbe convincere il creditore, in base alle conoscenze economiche generali, dell'imminenza del fallimento, sicché **non sarebbe giustificato consentirgli di rettificare l'importo dell'Iva**.

Il giudice del rinvio, non ritenendo che la norma interna fosse giustificata dallo scopo di evitare le evasioni, **ha rigettato la costruzione** per cui il semplice fatto di effettuare operazioni soggette all'Iva con un operatore economico che può manifestare i sintomi di un fallimento imminente comporta **che operazioni siffatte siano a priori fraudolente o effettuate allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale ingiustificato**.

Per tali ragioni ha rinviato alla Corte di Giustizia per verificare se fosse **contraria alla ratio degli articoli 90** (e della facoltà di deroga del suo par. 2 giustificata dall'incertezza del pagamento del corrispettivo) e [273 della Direttiva 2006/112/CE](#) (che consente agli Stati membri di stabilire gli obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'Iva e ad evitare le evasioni), nonché al principio di neutralità dell'Iva, **una normativa nazionale che stabilisce una condizione** in base alla quale un soggetto passivo Iva, qualora il suo obbligo di pagare l'imposta sorga nel corso di un'operazione imponibile a favore di un altro soggetto passivo, **non può rettificare l'importo dell'imposta a valle sul valore del credito**

sorto durante i sei mesi precedenti la decisione di fallimento emessa nei confronti dell'altro soggetto passivo il quale ha effettuato solo un pagamento parziale per detta operazione o non ha pagato affatto.

L'articolo 90 par. 1 della Direttiva 2006/112/CE prevede che, in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, **è fatto obbligo agli Stati membri di ridurre la base imponibile Iva** ogni volta che, successivamente alla conclusione di un'operazione, non viene percepita dal soggetto passivo una parte o la totalità del corrispettivo, e ciò quale espressione del principio fondamentale secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto ed il cui corollario consiste nel fatto che **l'Amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo di Iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo** (v. C-335/19 p. 21).

Il par. 2 dell'articolo 90, che consente agli stati membri, in caso di non pagamento totale o parziale del corrispettivo, di derogare all'obbligo di ridurre la base imponibile dell'Iva di cui al par. 1, è giustificato dall'idea secondo cui **il non pagamento della controprestazione può**, in alcune circostanze e in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro in questione, **essere difficile da verificare oppure avere carattere puramente temporaneo** (C-146/19 p. 23).

Tale deroga però dev'essere giustificata, affinché i provvedimenti adottati dagli Stati membri ai fini della sua attuazione non compromettano l'obiettivo di armonizzazione fiscale della direttiva Iva, e **non può consentire loro, in caso di mancato pagamento, di escludere del tutto la riduzione della base imponibile dell'IVA** (C-335/19 p. 29).

Tale deroga mira unicamente a permettere agli Stati di combattere l'incertezza legata alla riscossione delle somme dovute (C-146/19), le quali possono essere difficili da verificare o avere carattere puramente temporaneo (C-396/16 p. 37), e non disciplina invece la questione se possa non effettuarsi una riduzione della base imponibile dell'Iva in caso di definitivo non pagamento (C-292/19 p. 22).

Di tale incertezza lo Stato può tenerne conto, nel rispetto del principio di neutralità fiscale, privando il soggetto passivo del proprio diritto alla riduzione della base imponibile **finché il credito non presenti un carattere irrecuperabile o concedendogli la riduzione allorché** questo segnali una probabilità ragionevole che il debito non sia onorato, fatta salva la possibilità che la base imponibile sia rivalutata in aumento nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque (C-242/18 p. 62).

Tale limite imposto al creditore **non può, però, consentire agli Stati di escludere qualsiasi riduzione della base imponibile dell'Iva** in caso di non pagamento definitivo in quanto in contrasto con il principio di neutralità dell'Iva, da cui discende che, nella sua qualità di percettore di imposte per conto dello Stato, l'imprenditore deve essere interamente sgravato del peso dell'imposta dovuta o assolta nell'ambito delle sue attività economiche a loro volta assoggettate ad IVA (C-146/19 p. 25), **qualora questi possa dimostrare che il credito da lui**

vantato nei confronti del suo debitore presenta un carattere definitivamente irrecuperabile (v. C-146/19 p. 26 e 27 e C-292/19 p. 25 e 29).

Per tali ragioni la Corte di Giustizia, qui, ha considerato che la condizione generale secondo cui, per effettuare una rettifica della base imponibile dell'Iva, i crediti insoluti non devono essere sorti durante i **sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento** della società debitrice, non può essere considerata, in mancanza di qualsiasi elemento oggettivo riguardante il contesto in cui si inseriscono i crediti, come volta a contrastare l'incertezza legata alla riscossione di tali crediti, dal momento che non ha relazione con il modo in cui i crediti in questione saranno effettivamente trattati nella procedura fallimentare, non tenendo altresì conto del fatto che alcuni crediti potranno eventualmente, alla conclusione di detta procedura, essere **recuperati**.

Al contrario, comportando tale condizione un'automatica esclusione di qualsiasi riduzione della base imponibile dell'Iva in caso di crediti insoluti sorti durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, anche nel caso in cui questi diventino definitivamente irrecuperabili alla conclusione della procedura fallimentare, **si contravviene direttamente al principio della neutralità dell'Iva**, in quanto la base imponibile non sarebbe costituita dal corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo creditore che dovrebbe, quindi, farsi carico dell'onere dell'imposta in luogo del consumatore e, altresì, tale condizione non può essere considerata atta ad evitare l'evasione fiscale né **proporzionata ad un simile obiettivo** (C-335/19 p. 45).

Ai principi qui espressi fa da contraltare il **diritto degli Stati membri di individuare le condizioni alle quali subordinare il diritto del creditore ad operare la variazione** (C-588/10 p. 23, C-337/13 p. 37 e C-404/16 p. 42), posti i limiti dell'articolo 237 della Direttiva 2006/112/CE che consente di derogare al rispetto delle regole relative alla base imponibile dell'Iva soltanto in maniera strettamente necessaria per raggiungere tale specifico obiettivo (C-672/17 p. 33).

Occorre che le **formalità** che i soggetti d'imposta devono adempiere per esercitare la riduzione della base imponibile siano **limitate a quelle che consentano di dimostrare che**, successivamente alla conclusione dell'operazione, **una parte o la totalità del corrispettivo non sarà definitivamente percepita** (C-588/10 p. 24 e 25).

Così, ad esempio, in **C-672/17, la Corte di Giustizia ha legittimato la norma interna portoghese** che subordina la riduzione della base imponibile Iva, in caso di mancato pagamento, alla comunicazione del creditore al debitore contenente il proprio **intento di annullare in tutto o in parte l'Iva**, non influenzando tale condizione sui "limiti" della deroga (C-672/17 p. 42, C-337/13 p. 23 e 36 e C-404/16 p. 27).

Al contrario la Corte di Giustizia in C-335/19, evidenziando che la garanzia di una riduzione simmetrica della base imponibile dell'Iva esigibile e dell'importo dell'Iva detraibile **non dipende dal fatto che entrambe le parti rivestano lo status di soggetti passivi dell'Iva**, ha

ritenuto la norma interna contraria a quella UE nella misura in cui **subordinava la riduzione** della base imponibile dell'Iva alla condizione che, **alla data dell'operazione nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica** della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione, **il debitore fosse registrato quale soggetto passivo dell'Iva** e non fosse sottoposto a procedura d'insolvenza o di liquidazione.

Analogamente la Corte di Giustizia, in C?127/18, ha escluso il rischio di evasione o elusione fiscale nel fatto di autorizzare un soggetto passivo creditore a ridurre la base imponibile Iva nel caso di non pagamento da parte del suo debitore insolvente **che nel frattempo aveva perso la qualità di soggetto passivo.**

FINANZA AGEVOLATA

L'importanza dell'ambiente nel PNRR: il principio DNSH

di **Golden Group - Ufficio Tecnico**



Il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF) rappresenta lo strumento principale all'interno del piano finanziario straordinario Next Generation EU, approvato a luglio 2020 dal Consiglio Europeo al fine di attuare una rapida ripresa economica dopo la pandemia.

Uno degli obiettivi principali è sostenere investimenti legati alla transizione ecologica, coerentemente con l'Accordo di Parigi ed il Green Deal europeo, che consiste nella strategia europea volta a promuovere l'uso efficiente delle risorse, il ripristino della biodiversità e la riduzione dell'inquinamento. L'accesso ai finanziamenti del PNRR è, infatti, condizionato al rispetto del **principio del Do Not Significant Harm (DNSH)**, ossia non arrecare un danno significativo all'ambiente.

Per comprendere il significato di tale principio, occorre fare riferimento ad uno dei pilastri della legislazione europea, ovvero la [tassonomia per la finanza sostenibile](#) (Regolamento UE 2020/852), finalizzata a promuovere gli investimenti in progetti green e sostenibili.

Il Regolamento individua i **criteri** per determinare quando un'attività economica arreca un danno significativo:

1. **alla mitigazione dei cambiamenti climatici** se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
2. **all'adattamento ai cambiamenti climatici** se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. **all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine** se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. **all'economia circolare**, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di

rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

5. **alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento** se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. **alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi** se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Come si applica quindi il principio del Do No Significant Harm al PNRR? Trattandosi di un principio alla base di tutte le misure contenute nei Piani nazionali ripresa e resilienza, spetta ai singoli Stati membri fornire una valutazione DNSH per ognuna di esse.

Dall'esperienza maturata con la prima Azione attuata con le risorse del Recovery, ovvero le 3 linee a valere sul **fondo 394 di Simest**, il rispetto di tale principio si è concretizzato sia prevedendo delle esclusioni in base ai settori di attività delle imprese sia inserendo delle certificazioni obbligatorie da presentare in fase di rendicontazione.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stata decisa l'esclusione di attività connesse, ad esempio, ai combustibili fossili, alle discariche di rifiuti e agli inceneritori, in quanto, per la loro stessa natura, arrecherebbero un danno all'ambiente.

L'altra limitazione è stata posta sulle attività da espletare, richiedendo, per ogni intervento posto in essere, alcune certificazioni/documenti che attestino il rispetto di determinate condizioni ambientali e green. Ad esempio, per il Bando Simest Fiere (Circolare 03/PNRR/2021), in caso di spese relative all'arredamento dell'area espositiva, l'Impresa richiedente deve acquisire dal fornitore:

- le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate con relativa conferma che i componenti, prodotti e materiali utilizzati non contengano le sostanze inquinanti di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH;
- la Certificazione FSC per almeno l'80% del legno vergine utilizzato.

Ci sono poi determinate misure conformi e compatibili al principio DNSH, in quanto sostengono al 100% uno dei sei obiettivi ambientali sopra richiamati. Si tratta, ad esempio, dei nuovi **incentivi per l'economia circolare del Ministero della Transizione Ecologica**, anch'essi finanziati dalle risorse del PNRR. In questo caso, infatti, non sono previste esclusioni in base ai settori di attività né certificazioni obbligatorie da presentare. Tuttavia, vi è un'indicazione generale circa il rispetto del principio DNSH e una limitazione sull'oggetto di investimento, il quale non può essere correlato, anche in maniera indiretta, a discariche, impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.), inceneritori o combustibili derivati da rifiuti.

Dall'analisi sopra esposta, emerge come il principio del DNSH a sostegno dell'ambiente sarà un elemento comune a tutte le misure finanziate con le risorse del PNRR, che dovrà essere

analizzato attentamente sia in fase di preavalutazione dei requisiti sia durante la predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione delle domande che in fase di rendicontazione dei progetti ammessi.

Altro aspetto, trasversale a tutti i bandi attuati tramite il PNRR, è il **principio di Addizionalità e finanziamento complementare**, con cui il Regolamento 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, vieta di finanziare due volte la stessa spesa, come disposto dall'articolo 9: *“Il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.”*

Questa previsione può avere delle ripercussioni consistenti anche su misure già in essere, ma che potrebbero essere rifinanziate con le risorse del PNRR. Data l'importanza dell'argomento, si rimanda al prossimo articolo che approfondirà tale ultimo principio.

In generale sugli aspetti del PNRR, prevedendo questo programma e le misure ad esso legate una molteplicità di aspetti da considerare, è opportuno affidarsi ad un professionista.

ENOGASTRONOMIA

Le lenticchie nella storia: risorsa proteica e gastronomica

di **Paola Sartori** – Foodwriter e blogger

Quando si parla di **lenticchie**, il pensiero corre immancabilmente al **cenone di San Silvestro** e al pranzo del primo gennaio, perché il loro consumo viene ormai considerato, un segno di buon augurio per soldi e fortuna nel nuovo anno.

Questa usanza risale ai tempi dei romani quando era tradizione regalarle a fine anno, dentro ad un sacchetto di cuoio per monete d'oro, con l'auspicio che il sacchetto si potesse riempire presto di monete vere.

Testimonianze archeologiche attestano come le lenticchie siano i **legumi di più antico consumo da parte dell'uomo**.

La fama gastronomica di questi piccoli legumi è testimoniata anche da Plino il Vecchio che le descrisse come un **alimento di valore capace di donare tranquillità**, e da Apicio che consigliava di lessarle insieme al porro ed al coriandolo e di condirle con il vin cotto, una sorta di colatura di alici e miele.

Persero di notorietà durante il medioevo, a causa di opinioni non veritiere in cui si diceva che fossero la causa di problematiche nutrizionali e vennero relegate ad essere consumate solo alla mensa dei poveri.

La fame avrebbe causato danni peggiori!

In questo periodo l'autore di un ricettario salernitano, il *"De Flore dietarum"*, consigliava di cuocere le lenticchie con aceto, origano, menta, pepe, cumino e olio d'oliva, abbinandole ad una carne grassa fresca per limitare gli effetti malsani.

Aldobrandino da Siena nel 1256 scrisse che, per migliorare la commestibilità dei discussi legumi, bisognava aggiungere in seconda cottura un po' di menta, prezzemolo, salvia e cumino.

Con il passare dei secoli si affermò la tendenza di **cucinare le lenticchie insieme ad erbe aromatiche**, buon esempio è il *"Libro di Cucina"* del XIV secolo dove si consigliava di prepararle con erbe aromatiche e zafferano e poi condirle con uova sbattute e cacio secco, ricetta questa ancora in uso nella cucina campana e siciliana.

Nel 1557 nel suo *"Libro Novo"*, Cristoforo di Messisbugo consigliava di cuocere le lenticchie **al**

vapore per poi ripassarle in una salsa agrodolce preparata con uva passa, pane, abbrustolito e ammorbidito con vino rosso, miele, cannella e pepe.

Per fortuna dalle mense dei poveri alla saggezza popolare il passo è stato breve e senza ostacoli e, sulle tavole dei contadini, le lenticchie continuarono ad avere il ruolo che meritavano.

Solo grazie a loro oggi **in Italia** possiamo vantare di avere un **vero e proprio patrimonio di varietà**, come le famose lenticchie di Castelluccio di Norcia e quelle di Altamura Igp, i PAT e i Presidi Slow Food di Sessanio, Ustica, Roscino, Ventotene, Colfiorito, Villalba, Leonforte e Valle Agricola.

Facili da coltivare e di buon nutrimento, le lenticchie sono state considerate, a lungo e a ragione, la **“carne dei poveri”**.

Sono ricche di amido, fosforo, ferro, vitamine del gruppo B, fibre, e, soprattutto, proteine vegetali, che, pur essendo di valore inferiore a quelle animali, possono ugualmente raggiungerne la qualità nutrizionale, associandole a cereali o pasta.

E così, forse più per caso che per ponderatezza, in tutte le regioni d'Italia (soprattutto al Sud) **vengono utilizzate in tante ricette**, abbinandole alla pasta, nelle zuppe invernali con riso e farro, insieme al purè o come ingrediente di deliziose torte salate, crostate e tortini.

La **versatilità gastronomica delle lenticchie** è confermata anche dall'uso creativo che ne fanno chef stellati ed emergenti quali: Pietro Leeman, Massimo Bottura, Niko Romito, Stefano Mattara, Michele Castelli e Fabrizio Marino.

